

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "VALTELLINA"

(approvato con deliberazione n. 14 del 28.02.2011 e modificato, in ultimo, con deliberazione n. 10 del 30.01.2015)

Art. 1 – Definizioni

1. *CCIAA*: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sondrio;
2. *Disciplinare*: documento tecnico concernente un prodotto o servizio e contenente disposizioni relative ai requisiti di conformità di tale prodotto o servizio.
3. *Licenza d'uso del Marchio*: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del Marchio al Soggetto interessato.
4. *Licenziatario*: soggetto che ha ottenuto la licenza d'uso del Marchio.
5. *Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio*: documento, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, contenente le prescrizioni tecniche per l'utilizzo corretto del logo del Marchio nelle sue diverse declinazioni.
6. *Marchio*: il Marchio Collettivo costituito dalla dicitura "Valtellina" e dalla immagine grafica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
7. *Organismo di controllo (ODC)*: CCIAA oppure soggetto privato terzo e indipendente adeguato alla norma UNI EN 45011 incaricato dalla CCIAA di effettuare i controlli sulla conformità dei Licenziatari ai requisiti del presente Regolamento.
8. *Soggetto interessato*: soggetto singolo o associato avente sede nel territorio della provincia di Sondrio, operante nei settori di cui all'art. 3 del presente Regolamento e interessato alla concessione del Marchio.
9. *Soggetto responsabile*: soggetto nominato dalla CCIAA fra i dirigenti camerale, incaricato per l'istruttoria delle richieste di licenza d'uso del Marchio, le concessioni e i dinieghi, nonché l'irrogazione delle sanzioni ai contravventori.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento d'uso definisce le condizioni e le modalità per la richiesta, la concessione e l'utilizzo del Marchio Collettivo "Valtellina".
2. Il Marchio è stato istituito dalla CCIAA con le seguenti finalità:
 - promuovere e assicurare un elevato livello qualitativo dei prodotti e servizi assegnatari del Marchio;
 - informare il pubblico sull'elevato livello qualitativo di tali prodotti o servizi, valorizzandone le potenzialità di fruizione.
3. Il Marchio trasmette il messaggio principale di indicazione di qualità del prodotto o servizio nonché il messaggio di indicazione dell'origine del medesimo.
4. Gli elementi relativi all'origine del Marchio possono essere sostituiti in ragione della zona di origine del prodotto.

Art. 3 – Requisiti per la concessione del Marchio

1. Il Marchio, ivi compresa la sua rappresentazione grafica, è di proprietà della CCIAA che ne esercita le relative funzioni gestionali.
2. La CCIAA può delegare in tutto o in parte le funzioni gestionali ad un soggetto terzo.
3. Possono fare domanda di uso del Marchio i Soggetti interessati, gli Enti Locali e le Associazioni di categoria che ne condividano le finalità e che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente Regolamento.
4. I Soggetti interessati dovranno dimostrare di svolgere, nel territorio della provincia di Sondrio, un'attività di produzione, lavorazione e/o confezionamento di prodotti oppure di fornitura di servizi che possiedano una caratteristica distintiva atta a differenziarli rispetto ai prodotti o ai servizi correnti, attestata con una delle seguenti modalità:
 - a) Per i prodotti agroalimentari
 - Denominazione di Origine Protetta (DOP);
 - Indicazione Geografica Protetta (IGP);
 - Denominazione di Origine Controllata (DOC/DOP);

- Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG/DOP);
 - Indicazione Geografica Tipica (IGT/IGP);
 - Specialità Tradizionale Garantita (STG);
 - Marchio Collettivo Geografico (MCG) ai sensi del D.Lgs.10.02.2005, n. 30;
 - Certificazione da agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE 834 del 28.06.2007 e successive modifiche e integrazioni.
- b) Per i prodotti dell'artigianato artistico o tradizionale, compresi i prodotti ottenuti dalle pietre naturali del territorio
- Marchio Collettivo Geografico (MCG) ai sensi del D. Lgs. 10.02.2005, n. 30;
- c) Per i servizi turistici compresa l'ospitalità alberghiera, agrituristica e della ristorazione
- Marchio Collettivo Geografico (MCG) ai sensi del D. Lgs. 10.02.2005, n. 30.
5. Potranno inoltre essere presi in considerazione alla stregua dei prodotti certificati indicati alla lettera a) del precedente comma 4 i prodotti dagli stessi derivati purché essi costituiscano i componenti principali e caratteristici della categoria merceologica di appartenenza e i produttori siano assoggettati a controlli di conformità per quanto dichiarato.
6. Potranno essere inclusi fra i Soggetti interessati, previa insindacabile valutazione operata caso per caso dal Soggetto responsabile, le Organizzazioni e le imprese commerciali, compresi i centri di acquisto, aventi sede anche al di fuori del territorio della Provincia di Sondrio limitatamente alla commercializzazione di prodotti agroalimentari aventi le caratteristiche di cui al comma 4 lettera a) del presente articolo.
7. Potranno, inoltre, a giudizio della CCIAA, essere considerate alla stregua delle attestazioni sopra richiamate altre forme di riconoscimento di tipo comunitario, nazionale, regionale, comunale o territoriale, purché le stesse si riferiscano a prodotti che possiedono i seguenti requisiti:
- Presenza di una caratteristica distintiva atta a differenziarli rispetto ai prodotti correnti;
 - Riferimento ad un disciplinare ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento;
 - Conformità del prodotto al disciplinare accertata da un organismo pubblico oppure da un organismo privato conforme alla norma UNI EN 45011.
8. Al di fuori dei casi sopra enunciati, potranno fare domanda di uso del Marchio, nella forma "Valtellina impresa", le imprese aventi sede operativa nel territorio della provincia di Sondrio che abbiano acquisito la "certificazione di responsabilità sociale territoriale" regolamentata dalla Giunta della Camera di Commercio di Sondrio e volta al riconoscimento del legame tra l'attività dell'impresa e territorio provinciale. Il Marchio sotto la forma "Valtellina Impresa" potrà essere utilizzato, per la promozione di prodotti e servizi, se espressamente autorizzato dalla Giunta camerale a proprio insindacabile giudizio ed indicato nella licenza, ove risulteranno soddisfatte le seguenti condizioni:
- si tratti di prodotti o servizi interamente realizzati sul territorio provinciale;
 - si tratti di prodotti o servizi e di categorie merceologiche che non siano destinatarie di Denominazioni di Origine o di marchio collettivo geografico.
9. I seguenti soggetti :
- enti pubblici e società controllate da capitale pubblico;
 - associazioni di categoria accreditate in Camera di commercio;
 - ordini professionali rappresentati nella Consulta dei Liberi Professionisti della Camera di commercio;
 - associazioni e fondazioni senza scopo di lucro in campo culturale, educativo e sociale;
 - società sportive;
- previa domanda, possono ottenere di utilizzare in forma gratuita il marchio per specifiche attività di promozione o comunicazione altamente coerenti rispetto alle finalità di promozione territoriale assegnate al marchio "Valtellina", limitatamente al periodo di svolgimento ed alle attività di comunicazione relative a tali attività.
- Il marchio può inoltre essere assegnato stabilmente, di norma per una durata non superiore a tre anni, rinnovabili, a soggetti di promozione turistica ed a società sportive per l'apposizione su divise, automezzi, pannelli ed altri strumenti di comunicazione, in considerazione delle ricadute derivanti da tali utilizzi in termini di diffusione della conoscenza del marchio medesimo
10. Le domande di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo dovranno acquisire per l'approvazione il preventivo parere non vincolante del Consorzio di tutela o del Soggetto Titolare (nel caso di marchio

collettivo geografico), ove questi siano stati costituiti in conformità alla normativa vigente e siano operativi.

11. Le domande di cui ai commi 8 e 9 dovranno essere munite per l'approvazione del preventivo parere non vincolante del Soggetto responsabile. Le relative decisioni sono di competenza della Giunta della CCIAA e sono inappellabili.

Art. 4 – Modalità di richiesta della licenza d'uso del Marchio

1. Salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 3, il Soggetto interessato che intende ottenere la licenza d'uso del Marchio deve essere iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA di Sondrio e deve presentare alla stessa apposita domanda contenente anche l'impegno ad osservare il presente Regolamento e gli allegati che ne costituiscono parte integrante. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e con sottoscrizione digitale all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata della CCIAA.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Scheda con dati anagrafici e aziendali con il tipo di attività svolta e i prodotti o servizi per i quali viene richiesto l'uso del Marchio;
 - b) Dichiarazione di libero esercizio dei diritti;
 - c) Dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli;
 - d) Documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3;
 - e) Bozza raffigurativa delle modalità di utilizzazione del Marchio per i prodotti o servizi interessati.
 - f) Scheda descrittiva delle pratiche commerciali che il richiedente adotta o intende adottare per la promozione e la commercializzazione del prodotto per cui il marchio viene richiesto, con particolare ma non esclusivo riferimento ai canali di promozione e di vendita ed alle politiche di prezzo.

Art. 5 – Istruttoria e concessione della Licenza d'uso del Marchio

1. Il Soggetto Responsabile, una volta ricevuta la documentazione presentata, provvede a :
 - verificarne la completezza e la congruità;
 - verificare l'esistenza o sussistenza dei requisiti indicati al precedente art. 3;
 - accertare a proprio insindacabile giudizio la congruità delle pratiche commerciali che il richiedente intende porre in essere, come indicate alla lettera f) del precedente articolo 4, rispetto alle finalità assegnate al Marchio, di attestazione della qualità e della tipicità delle produzioni;
 - acquisire il parere non vincolante dell'organismo associativo dei produttori interessati, ove esistente;
 - formulare un verbale sull'esito dell'istruttoria.
2. Il Soggetto responsabile nel corso dell'istruttoria ha facoltà di richiedere al Soggetto interessato chiarimenti in merito alla documentazione fatta pervenire o, eventualmente, un'integrazione della stessa.
3. Spetta altresì al Soggetto responsabile formulare una proposta motivata per le domande di competenza della Giunta della CCIAA ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3.
4. Le decisioni in merito alle richieste di concessione della Licenza d'uso del Marchio sono adottate dal Soggetto responsabile entro 60 giorni dall'arrivo della documentazione completa relativa alla domanda del Soggetto interessato. Gli estremi di tale decisione dovranno essere riportati in apposito verbale e trasmessi al Soggetto interessato con comunicazione sottoscritta digitale, tramite posta elettronica certificata.
5. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.
6. Avverso la decisione del Soggetto responsabile è ammesso ricorso alla Giunta della CCIAA entro 30 giorni dal ricevimento della decisione medesima.

Art. 6 – Modalità di espletamento dei controlli

1. I controlli sull'applicazione del presente Regolamento sono effettuati dall'ODC.
2. I controlli sono svolti sulla base di un Piano dei controlli predisposto dall'ODC, il quale nell'espletamento degli stessi potrà avvalersi di altri soggetti terzi e indipendenti.
3. Il numero e la frequenza dei controlli disposti dall'ODC possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dalla CCIAA.
4. Gli esiti dei controlli effettuati sono evidenziati nel Rapporto di conformità.
5. L'ODC potrà richiedere al Licenziatario azioni correttive nonché eseguire ulteriori ispezioni. In questo caso le spese aggiuntive dovranno essere poste a carico del Licenziatario interessato.

Art. 7 – Contributo dei Licenziatari

1. Ogni Licenziatario è tenuto al versamento alla CCIAA di un contributo annuale per l'uso del Marchio, definito, con cadenza almeno triennale, dalla CCIAA, tenuto conto dei costi sopportati da quest'ultima per l'attività di controllo e/o per le iniziative promozionali e pubblicitarie finalizzate alla valorizzazione del Marchio.
2. Il mancato versamento del contributo entro i termini fissati dalla CCIAA comporta la sospensione della concessione fino alla data di regolarizzazione, accertata dal Soggetto Responsabile.
3. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 16.

Art. 8 - Licenza d'uso del Marchio

1. Il Marchio viene concesso in uso dalla CCIAA ai Soggetti interessati mediante la Licenza d'uso del Marchio, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda e dietro attestazione del versamento del contributo per l'uso del Marchio.
2. La permanenza della concessione d'uso del Marchio per il periodo indicato all'art. 9 è subordinata all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 6.
3. La licenza d'uso del Marchio contiene i dati anagrafici del Licenziatario, il codice identificativo dello stesso, il codice identificativo dell'attività, la data di rilascio e di scadenza della Licenza, nonché le condizioni alle quali l'uso del Marchio viene concesso, compreso l'obbligo di osservanza delle prescrizioni contenute nel Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio.
4. Il logo potrà avere un colore diverso a seconda del settore di attività, indicato sulla licenza, entro cui rientrano i prodotti o servizi oggetto del Marchio.
5. Nel caso in cui la Licenza d'uso del Marchio venga concessa ad un'impresa per l'attività di comunicazione istituzionale di cui al precedente articolo 3 la scritta del logo verrà modificata in "Valtellina Impresa". Nel caso in cui la Licenza d'uso del Marchio venga concessa ad un'impresa già concessionaria del marchio per i prodotti ai sensi dell'art. 3 comma 4, la scritta del logo potrà essere modificata in "Qualità Valtellina". Nel caso di concessione della Licenza d'uso del Marchio per attività promozionali o di comunicazione, di cui al precedente articolo 3, la scritta "Valtellina" del logo potrà essere preceduta dalla parola "Eventi".
6. Per ogni altra indicazione o dettaglio riguardante le fattispecie di cui al presente comma si dovrà obbligatoriamente fare riferimento al Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio.
7. Il Licenziatario viene iscritto in uno speciale Elenco dei Licenziatari tenuto presso la CCIAA ed aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene periodicamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

Art. 9 - Durata e rinnovo della licenza d'uso del Marchio

1. La durata di validità della licenza d'uso del Marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo che la CCIAA non ne disponga la sospensione o la revoca oppure il Licenziatario non provveda a inoltrare domanda di recesso ai sensi del presente Regolamento.

Art. 10 - Diritti e doveri del Licenziatario

1. La Licenza d'uso del Marchio, mentre conferisce il diritto di utilizzare il Marchio medesimo alle condizioni e nei limiti da essa stabiliti, impegna i Licenziatari al rispetto:
 - a) del presente Regolamento;

- b) del divieto di far parte di altri organismi, le cui finalità o attività siano incompatibili con quelle del Marchio;
 - c) dell'utilizzo del Marchio nella sua interezza e senza modifiche del prototipo, nelle forme e nelle dimensioni che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché nei colori e nelle proporzioni indicate nel Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio;
 - d) del divieto di non registrare marchi analoghi o tali da generare confusione o rischi di associazione con il Marchio;
 - e) dell'utilizzo del Marchio esclusivamente per i prodotti o servizi per i quali si è in possesso delle attestazioni o certificazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - f) del divieto di compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o ledere l'immagine del Marchio, nonché trarre in inganno i destinatari del messaggio trasmesso con il Marchio. A titolo esemplificativo, rientrano nella casistica delle pratiche non ammesse le seguenti azioni: adozione di politiche di prezzo, canali distributivi e modalità di comunicazione non coerenti con i contenuti di attestazione di qualità e tipicità assegnati al marchio;
 - g) dell'obbligo di mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione d'uso del Marchio;
 - h) del divieto di utilizzare il Marchio se la Licenza d'uso è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
 - i) dell'obbligo di rendere disponibile all'ODC e al soggetto titolare del marchio tutta la documentazione giudicata da questi ultimi utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio e di adempiere a tutte le azioni correttive eventualmente prescritte dall'ODC;
 - j) dell'obbligo di cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla valorizzazione del Marchio;
 - k) del divieto di utilizzare il logo come segno distintivo prevalente rispetto al marchio d'impresa, alla registrazione comunitaria o al marchio collettivo geografico che attesta la caratteristica qualitativa del prodotto o servizio oggetto del Marchio.
2. La licenza d'uso del Marchio e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Art. 11 - Non Conformità e Sanzioni

1. Le non conformità possono essere:
 - lievi: quando non pregiudicano l'immagine del marchio;
 - gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio.
2. A fronte delle non conformità, che devono essere accertate dall'ODC, il Soggetto responsabile applica, fatto salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno a favore della CCIAA, le seguenti sanzioni ai Licenziatari responsabili: verbale di ammonizione, sanzione pecuniaria, sospensione e revoca.
3. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono trasmessi ai Licenziatari interessati con comunicazione sottoscritta digitalmente inviata tramite posta elettronica certificata.
4. La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'Elenco dei Licenziatari.
5. Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura della CCIAA ed a spese del Licenziatario, del relativo provvedimento su due quotidiani o riviste specializzate.
6. Le sanzioni, ad esclusione del verbale di ammonizione, possono essere impugnate con ricorso alla Giunta della CCIAA da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica. Su richiesta di parte o su iniziativa della Giunta della CCIAA può essere disposta l'audizione del soggetto sanzionato. La Giunta della CCIAA decide nei 60 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso, comunicandone l'esito al Licenziatario interessato entro 30 giorni successivi alla decisione.

Art. 12 - Verbale di ammonizione

1. Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi e consiste in un richiamo inviato al Licenziatario.

Art. 13 - Sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte della reiterazione di più non conformità lievi o in presenza di una non conformità grave. Essa varia da un minimo di € 500 ad un massimo di € 5.000 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento della CCIAA.
2. Al mancato pagamento della sanzione a favore della CCIAA nel termine di 60 giorni dalla sua irrogazione, consegue, in assenza di ricorso, la sospensione della concessione fino alla regolarizzazione, accertata dal Soggetto Responsabile.
3. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 16.

Art. 14 - Sospensione

1. La sospensione, con o senza sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di una non conformità grave.
2. La sospensione deve essere comunque applicata quando:
 - sia stato constatato un uso improprio del Marchio tale da creare confusione nel pubblico;
 - il Licenziatario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita dell'ODC;
 - sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
 - non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità grave riscontrata dall'ODC e che ha dato luogo ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 16;
 - non sia stato versato l'importo del contributo annuale spettante al Licenziatario ai sensi dell'art. 7 o della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 13.
3. La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Soggetto responsabile al Licenziatario con l'indicazione del periodo e delle condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando il Soggetto Responsabile abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.
4. La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del Licenziatario.
5. In questo caso il Soggetto Responsabile, preso atto della richiesta del Licenziatario, comunica a quest'ultimo la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti.
6. L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'Elenco dei Licenziatari.

Art. 15 - Revoca

1. La revoca, con o senza sanzione pecuniaria, viene deliberata dalla CCIAA a fronte di una non conformità grave.
2. La revoca deve essere comunque applicata quando il Licenziatario:
 - non sia in regola con il versamento delle somme dovute al titolare del Marchio per un periodo superiore a 12 mesi decorrenti dalla prima richiesta e persista nell'inadempimento nonostante la diffida e la messa in mora inviate;
 - abbia adottato comportamenti tali da pregiudicare l'operatività del Marchio nei confronti di altri Licenziatari;
 - non abbia osservato le disposizioni del presente Regolamento quanto alle lettere b), d), e), f) g) e h) dell'art. 10;
 - abbia comunque utilizzato il Marchio in termini illegali, ingannevoli o fraudolenti;
 - sia soggetto a fallimento o abbia cessato l'attività.
3. La revoca comporta la cancellazione dall'Elenco dei Licenziatari.

Art. 16 - Recesso

1. Il Licenziatario, prima della scadenza della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare alla Licenza d'uso del Marchio. In questo caso deve inviare alla CCIAA una esplicita comunicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 17 - Effetti del recesso e della revoca

1. Nel caso di recesso o di revoca, al Licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui ha goduto della concessione d'uso del Marchio.
2. Il recedente ed il revocato sono altresì per la loro parte responsabili verso la CCIAA e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dalla CCIAA in ordine alla gestione del Marchio fino alla data in cui essi hanno aderito al Marchio.
3. A seguito del recesso o della revoca, il Licenziatario interessato viene cancellato dall'Elenco dei Licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

Art. 18 - Controversie

1. Tutte le controversie relative all'interpretazione e/o l'applicazione del presente Regolamento saranno deferite al Servizio di mediazione della CCIAA di Sondrio e risolte secondo il vigente Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
2. In caso di mancata conciliazione, le controversie saranno risolte mediante arbitrato amministrato, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Como, da un Arbitro da nominarsi secondo il vigente Regolamento che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Art. 19 - Obbligo di riservatezza

1. Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto interessato ed il Licenziatario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto interessato o del Licenziatario.
2. La CCIAA è vincolata al segreto professionale.